

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 18-08-2020

Oggetto: TARI - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 14:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, è stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.:

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------|
| CODAGNONE ANGELO | P | DE VITA Pina | P |
| CARBONE VINCENZO | A | COCCAGNO GABRIELE | A |
| D'AMORE LUCIO | P | SANTILLO FLAVIANO | A |
| DISCENZA MARCO | A | CAPPIELLO ADAMO | P |
| SIMIELE PIERINO | A | TRONCA MICHELE | A |
| MANTINO ANTONIO | P | | |

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONTE GIOVANNA.

Il Dott. CODAGNONE ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti e temporanee in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Considerato che con l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 83/2020 il termine dello stato di emergenza, fissato al 31/07/2020, è stato prorogato al 15/10/2020 e che con il successivo comma 3 sono stati prorogati alla medesima data i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto legge;

Dato atto che è pertanto prorogato al 15/10/2020 il termine di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27 del 24/04/2020, in merito alla possibilità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte comunali in videoconferenza;

Dato atto che la presente seduta è svolta nella sala consiliare nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale dettate dalla vigente normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 18-08-2020 San Giuliano del Sannio

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che,

- allo stato attuale, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giuliano del Sannio, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo*

unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*”, del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani é affidato in appalto a soggetto esterno;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale “*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

Richiamati altresì:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- il comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*
- il comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;*

Visti:

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differiva al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.M. del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;
- il comma 779 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella L. 77/2020, in tema di allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 30/09/2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;
-

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di San Giuliano del Sannio è complessivamente pari ad € 88.592,10;

Vista la documentazione trasmessa dall’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – PEF 2020, relazione accompagnatoria e dichiarazione di veridicità – acquisita al prot. 2121 del 22/05/2020 e conservata in atti;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 97.000,00, così ripartiti:

| Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------------------|--------------------|
| Quantità rifiuti prodotti: | Kg rifiuti utenze domestiche | 0,00 | Kg rifiuti utenze non domestiche | 0,00 | Kg totali | 0,00 |
| % attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche | | | | | | |
| Costi totali per utenze domestiche | $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 89.300,00 | % costi fissi utenze domestiche | 95,00 % | Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche | $Ctuf = \Sigma TF \times 95,00\%$ | € 23.079,94 |
| | | % costi variabili utenze domestiche | 95,00 % | Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche | $Ctuv = \Sigma TV \times 95,00\%$ | € 69.099,16 |
| Costi totali per utenze NON domestiche | $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 4.700,00 | % costi fissi utenze non domestiche | 5,00% | Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnf = \Sigma TF \times 5,00\%$ | € 1.207,06 |
| | | % costi variabili utenze non domestiche | 5,00% | Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnv = \Sigma TV \times 5,00\%$ | € 3.613,84 |

Dato atto che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR;
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di

utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, per cui la suddivisione dei costi delle due categorie di utenza è la seguente:

| Costi totali attribuibili alle utenze domestiche | | | | |
|---|---|-----------|--|-------------|
| Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ | € | 92.179,10 | <i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i> | € 23.079,94 |
| | | | <i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i> | € 69.099,16 |

| Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche | | | | |
|---|---|----------|--|------------|
| Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ | € | 4.820,90 | <i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i> | € 1.207,06 |
| | | | <i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i> | € 3.613,84 |

Atteso che il Sindaco ha reso la dichiarazione di veridicità conformemente a quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, conservata in atti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 13/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 16/07/2014;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, riportata nel Piano allegato alla presente;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e quanto disposto per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole all'unanimità resa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e i documenti ad esso allegati conservati in atti;
2. di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", riportata nel Piano allegato alla presente;
3. di quantificare in € 97.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del presente deliberato;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "...

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento del tributo:
 - 1^a rata entro il 31 ottobre 2020;
 - 2^a rata entro il 30 novembre 2020;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e tenuto conto di quanto disposto per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;
8. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 13-08-2020

Il Responsabile del servizio
CONTE GIOVANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-08-2020

Il Responsabile del servizio
CONTE GIOVANNA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazioni N. **232**

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 22-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONTE GIOVANNA

È copia conforme all'originale.

Lì, 22-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONTE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-08-2020 al 06-09-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami.

Lì, 07-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA

ESECUTIVITÀ

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 18-08-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 19-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA